SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 766)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOGGIO, DE GIUSEPPE, MEZZAPESA, MANCINO e CASTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1980

Istituzione della Scuola nazionale del circo

ONOREVOLI SENATORI. — Il rinnovato interesse, che lo spettacolo circense sta attirando al di là della fascia pur ampia del suo pubblico affezionato, giustifica un ventaglio di interventi pubblici più differenziato e razionale.

Nel mese di febbraio — nel quadro del provvedimento a favore delle attività di prosa — il Parlamento ha approvato uno stanziamento di 500 milioni per l'anno 1979 per contributi a spettacoli circensi, mentre sono in corso altre iniziative per assicurare stabilità nel tempo a detto occasionale intervento.

Peraltro, il circo, oltre ad interventi di tipo sovvenzionatorio finalizzati anche ad una equiparazione alle altre attività dello spettacolo, ha necessità di interventi di struttura, che ne proteggano soprattutto il mantenimento dei tradizionali valori di forma artistica espressiva di cultura genuinamente popolare.

In tal senso, si propone l'istituzione di una « Scuola nazionale del circo ». La Scuola assolve ad una duplice funzione, quella di istituto di formazione professionale e quella di centro di studio e di conservazione di esperienze e cultura. Sotto il primo profilo è sempre più avvertita l'esigenza di una più coordinata formazione artistica e tecnica delle nuove leve, tuttora rimessa ai canoni tradizionali dell'insegnamento di tipo « familiare » che ha dato grandi risultati, ma rischia di essere superato dai tempi, dall'avvento di nuove tecnologie, dalla concorrenza internazionale.

Per ciò stesso la Scuola non si vuole sostituire al tradizionale insegnamento circense, a prassi che si tramandano di generazione in generazione, ma vuole rappresentare il punto di sbocco organico di tale complesso di esperienze per una loro migliore organizzazione produttiva.

Il circo inoltre rappresenta patrimonio culturale di innegabile ricchezza che corre il rischio di una progressiva dispersione, se non sorretto da un'iniziativa organica che si faccia carico della sua conservazione, ponendosi anche come punto di riferimento nei confronti delle pur meritorie, ma tuttavia sporadiche e disorganiche iniziative a carattere privato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Alla Scuola, quindi, competerebbe la funzione di « museo attivo » e di centro di ricerca e riproposizione dei contenuti di una arte profondamente radicata nel tessuto sociale e popolare.

La legge istitutiva prevede che alla Scuola sia attribuita la personalità di diritto pubblico e che la stessa sia sottoposta alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo (articolo 1).

L'articolo 2 individua compiti e funzioni della Scuola nella formazione professionale degli elementi artistici e tecnici nonchè nei compiti di studio, ricerca e informazione sui problemi e i contenuti storico-culturali dell'attività circense. L'articolo 2 fa riferimento altresì ai criteri generali di organizzazione, prevedendo la possibilità di concessione di borse di studio.

Per quel che concerne lo statuto, l'ordinamento e il regolamento del personale si fa rinvio alla successiva approvazione mediante decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo (articolo 3).

L'articolo 4 provvede alle norme sul controllo gestionale della Scuola fissando la composizione e la nomina del collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 5, infine, detta norme circa il funzionamento dell'iniziativa provvedendo all'istituzione di un capitolo di spesa non inferiore ad un miliardo di lire annue per corrispondere alle effettive necessità di gestione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita la « Scuola nazionale del circo equestre ».

La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e alla tutela del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Il Governo è delegato a reperire la sede della Scuola mediante conferimento alla Scuola stessa di un immobile e un'area idonei agli scopi istituzionali, a titolo di proprietà, concessione o locazione.

Art. 2.

La Scuola ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento degli elementi artistici e tecnici che concorrono alla produzione e diffusione di spettacoli circensi.

La Scuola ha inoltre lo scopo di promuovere e incrementare gli studi e le ricerche nel settore dello spettacolo circense, anche mediante pubblicazioni e formazione di archivi e repertori, al fine di conservare, documentare e diffondere gli elementi costitutivi dello spettacolo circense quale forma di espressione di arte e cultura popolare.

Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui sopra, la Scuola provvede alla organizzazione e al funzionamento di adeguati corsi, con annessi laboratori e centri di sperimentazione teorico-pratica, per i quali potranno essere anche assegnate borse di studio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sarà approvato lo statuto della Scuola, specificando in particolare durata, contenuti e modalità dei corsi, nonchè

il regolamento concernente le norme di assunzione e lo stato giuridico del personale necessario per il funzionamento della Scuola stessa.

Art. 4.

Il controllo della gestione finanziaria della Scuola è demandato ad un consiglio di tre revisori nominati dal Ministero del turismo e dello spettacolo e designati, rispettivamente, uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero del tesoro e uno dalla Corte dei conti.

Art. 5.

Alle spese di funzionamento della Scuola viene provveduto con assegnazione annua del Ministero del turismo e dello spettacolo di una cifra non inferiore a un miliardo di lire, e comunque erogata in relazione alle effettive necessità di gestione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.